Pasquale Gianniti e Claudio Sartea

#### Diritti umani e sistema di protezione sovranazionali

Aracne editore

Recensione

a cura di Irene Ambrosi

Il volume costituisce un'interessante, aggiornatissima e compiuta ricognizione giuridico-sistematica sul complesso tema della tutela dei diritti umani nella dimensione internazionale ed è caratterizzato da numerose riflessioni storico-filosofiche, delineate dagli Autori con tratto sicuro, che innervano l'intero lavoro e lo impreziosiscono all'interno di un costante raffronto con le tematiche giuridiche di riferimento.

Il lavoro è diviso in cinque parti, la prima concernente i diritti umani e la loro tutela internazionale, la seconda dedicata al sistema ONU, la terza al sistema europeo, la quarta agli altri sistemi internazionali, la quinta, infine, alla dimensione relazionale e dignità umana.

Con linguaggio piano e stile elegante ed asciutto, l'opera esamina la storia e l'evoluzione dei diritti umani nell'ordinamento internazionale, prendendo le mosse dalla prima fase della loro "teorizzazione" per arrivare a quella ultima della "globalizzazione", seguendone le linee di sviluppo e, per un verso, sottolineando la dimensione relazionale della concezione dei diritti umani, intesa come tecnica di bilanciamento fra principi confliggenti (cioè tra diritto di ragione e diritto di ragionevolezza), per l'altro, attribuendo al concetto di dignità della persona umana valore di principio cardine in materia.

Il volume si chiude con una *problematica ricostruzione* del concetto di dignità della persona umana come se gli Autori, indagata la ricostruzione storico-filosofica delle tappe evolutive fondamentali in materia, volessero condividerne l'incompiutezza epistemologica e trarre da questa incompiutezza nuova linfa propulsiva per auspicare un ulteriore avanzamento della elaborazione teorica.

La scelta del titolo con cui si propone l'analisi della pluralità delle regole di protezione dei diritti umani a livello internazionale è estremamente indicativa dello scopo che lo studio in esame si propone, teso a sistematizzare

l'esistente e a dar conto della complessità dei molteplici e diversi livelli di tutela, costituendo, come del resto precisato dagli stessi Autori, "ripresa, sviluppo e aggiornamento" di argomenti già trattati, in particolare, da Pasquale Gianniti, nella cura di due opere collettanee facenti parte del Commentario Scialoja-Branca-Galgano ("La CEDU e il ruolo delle Corti", 2015, ed "I diritti fondamentali nell'Unione Europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona", 2013) e da Claudio Sartea nella monografia "Diritti umani: un'introduzione critica" (2018).

La pregevolezza del volume è innanzitutto da ricondurre alle diverse sensibilità ed esperienze vissute dagli Autori, quella di Gianniti quale giudice di legittimità e quella di Sartea quale professore di filosofia del diritto, entrambi impegnati nello studio critico e nella ricerca scientifica, ciascuno nel proprio ambito, in materia di diritti umani; gli Autori, con felice comunione di intenti, consegnano al lettore una profonda analisi *a due voci* delle classificazioni e generazioni dei diritti umani, dei loro caratteri, delle norme e degli strumenti di diritto internazionale che li riconoscono, tutelano e promuovono.

Un'acuta osservazione di Francesco Galgano costituisce, tra i molti richiami dottrinali offerti al lettore, un *incipit* da cui gli Autori prendono le mosse del loro lavoro di ricerca; il giurista bolognese, già nel 2009, aveva osservato: «il punto è che i diritti dell'uomo sono, per loro stessa natura universali, che superano i confini politici di ogni Stato e si sottraggono alla facoltà di disposizione inerente alla sua sovranità. Sono diritti *trovati*, non già *creati* dagli Stati; *sono diritti dell'uomo in quanto tale*, non dell'uomo in quanto cittadino».

Assai profonde appaiono le considerazioni svolte sulle caratteristiche che la attuale riflessione giuridica attribuisce al sistema dei diritti umani; in primo luogo, la loro alterità, poiché vengono predicati, attribuiti, riconosciuti, difesi in favore di altri soggetti umani, non di sé stessi; in secondo luogo, due ulteriori aspetti cruciali che si riflettono su tale alterità e sono rappresentati, per un verso, dall'umana vulnerabilità dei soggetti cui sono riconosciuti e per l'altro, dall'intima moralizzazione del discorso giuridico che impone alle istituzioni di governo di attivarsi ben oltre gli interessi particolari ed i confini regionali.

Sul punto, viene affermato in modo originale *il carattere posticcio* della secolare, rigida, contrapposizione tra dottrine giusnaturalistiche e teorie giuspositivistiche, che secondo gli Autori non si è mai posta in maniera nitida, e viene rimarcato un ulteriore, sorprendente, connotato dei diritti umani, ovvero la loro *carica eversiva*, che rappresenta il più vigoroso richiamo

attuale alla priorità della persona ed alle sue spettanze rispetto a qualunque altra esigenza, foss'anche collettiva.

Gianniti e Sartea osservano che l'assimilazione interna delle dichiarazioni sui diritti umani da parte delle istanze giurisdizionali ne ha determinato un'ulteriore caratteristica, ovvero la loro *applicabilità diretta* anche nel contenzioso, e non soltanto nei rapporti tra privati, ma anche tra privati e amministrazioni pubbliche. A tal proposito, inoltre, vengono sottolineate le due ulteriori caratteristiche su cui i diritti umani sono imperniati: da un lato, la possibile tensione che può ingenerarsi fra il loro *universalismo* e le loro diverse declinazioni storiche e culturali, dall'altro, l'irrinunciabile esigenza di coesistenza imposta dalla loro *struttura relazionale*.

Gli Autori proseguono in tal senso la loro riflessione sul tema, esaminando ampiamente l'arco degli strumenti e dei procedimenti di garanzia previsti dall'ordinamento internazionale convenzionale nonché di quelli di adattamento del diritto interno a quello sovranazionale.

Di grande interesse risulta, poi, l'analisi che gli Autori dedicano al funzionamento dei sistemi internazionali di tutela dei diritti umani.

Anzitutto, illustrano il fondamentale contributo dato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in ambito internazionale al riconoscimento progressivo e alla tutela dei diritti umani mediante gli organi preposti all'affermazione e alla garanzia dei diritti umani.

Assai analitica, inoltre, è la rassegna compiuta in ordine alla molteplicità delle fonti normative in tale ambito: vengono richiamate ed esaminate la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché i Patti e le Convenzioni multilaterali che si sono susseguiti in materia dalle origini sino al momento attuale.

In questo complesso contesto, viene richiamata l'esemplare vicenda storica dei lavori della Commissione, a settanta anni di distanza, incaricata dell'elaborazione della Dichiarazione universale dei diritti umani, la quale, nel 16 febbraio del 1946, avviò la costruzione dell'ambizioso progetto redazionale; in particolare, vengono ricordate le personalità di primissimo rilievo che la composero, prime fra tutte la statunitense Eleanor Roosevelt, vedova del Presidente Franklin Delano Roosevelt, il cui prestigio e qualità personali le consentirono di presiederne i lavori, oltre a numerosi personaggi pubblici come il giornalista filippino Carlos Romulo, premio Pulitzer per aver prognosticato nei suoi scritti la fine del colonialismo, l'indiana Hansa Metha, che si impegnò con fermezza affinché la Dichiarazione si esprimesse con forza e chiarezza sull'uguaglianza dei diritti fra uomo e donna e i tre grandi mediatori, ai quali si deve il successo dei lavori, come il filosofo cinese Peng-

Chun Chang, il poeta francese René Cassin, il filosofo esistenzialista libanese e diplomatico Charles Malik.

Richiamano inoltre gli Autori il contenuto dello storico rapporto conclusivo del Comitato dei filosofi dell'UNESCO, nel quale furono raccolte e sollecitate le riflessioni dei maggiori pensatori e filosofi dell'epoca sui diritti umani: al riguardo viene ricordato, tra gli altri, il suggerimento del grande filosofo italiano Benedetto Croce, il quale si pronunciò per ritenere essenziale «un dibattito formale, pubblico e internazionale sui principi irrinunciabili che sono alla base della dignità dell'uomo e della civiltà».

Di pari interesse è il capitolo dedicato ai meccanismi di tutela nel sistema dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sia con riferimento alle procedure di tutela convenzionali che non convenzionali.

Lo sguardo ricognitivo viene poi rivolto dagli Autori alle specifiche modalità di funzionamento del sistema europeo dei diritti umani sia nell'ambito convenzionale riferito al Consiglio di Europa sia a quello dell'Unione europea, dando conto, anche sul piano storico, delle tappe del processo di unificazione europea nonché delle fonti del diritto europeo in materia di diritti umani e della struttura e dei poteri attribuiti alle istituzioni europee in tale ambito. Viene sottolineata la natura *sui generis* dell'organizzazione internazionale europea, caratterizzata dalla delega della sovranità decisa dagli Stati membri in favore delle istituzioni europee, e viene analizzato il sistema giudiziario europeo quale sistema di tutela multilivello. Viene pure in tale contesto rimarcato il recente, sofferto, recesso del Regno Unito dall'Unione europea e il complesso negoziato instaurato tra Unione europea ed il Regno Unito finalizzato a regolarne gli effetti.

Il volume rivolge poi lo sguardo ai sistemi di tutela internazionale dei diritti umani in ambito interamericano, africano, medio orientale e sud asiatico, dei quali analizza lo sviluppo storico, le fonti normative e le istituzioni di garanzia.

Vengono illustrati analiticamente i sistemi di tutela extraeuropei e posti a confronto, sotto certi profili, con quelli europei. In tale prospettiva assumono sicuro rilievo ed interesse le considerazioni svolte sulle peculiarità del mondo islamico rispetto a quello occidentale sul tema dei diritti dell'uomo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione.

L'occasione emblematica di comparazione tra mondi così diversi è offerta dalla concezione del ruolo della donna nella società.

In proposito, viene esaminata la Carta araba dei diritti dell'uomo, Trattato internazionale concluso al Cairo il 15 settembre 1995 in seno alla Lega araba, nella quale vengono riconosciuti, nella sostanza, quasi tutti i diritti enunciati nei principali strumenti internazionali in materia. In particolare, nell'art. 3

della Carta viene sancito il principio fondamentale di non discriminazione e garanzia di godimento di tutte le libertà e dei diritti riconosciuti nella Carta e nel paragrafo 3 viene proclamata la sostanziale eguaglianza tra uomini e donne sul piano della dignità umana, dei diritti e dei doveri, purché sia rispettato il principio della cd. "discriminazione positiva" (una sorta di sistema di azioni positive in favore delle donne al fine di ridurre le diseguaglianze) prevista dalla Shari'a islamica e dalle altre leggi divine, dalla legislazione nazionale e dal diritto internazionale.

Sottolineano gli Autori come la condizione della donna nell'ordinamento giuridico musulmano è e resta del tutto peculiare in molti ambiti del sociale; quanto al matrimonio, la donna non ha i medesimi diritti riguardo al divorzio/ripudio; la tutela dei figli e delle figlie è prerogativa esclusiva del padre a cui essi appartengono e l'esclusione della donna dalla vita sociale e politica si estende anche all'educazione, registrandosi un alto tasso di analfabetismo femminile nelle società islamiche. Viene pure osservato che le discriminazioni delle donne rispetto agli uomini nel diritto ereditario e matrimoniale trovano fondamento nella lettera del Corano.

Spiegano gli Autori che la netta divergenza tra prospettiva islamica e mondo occidentale attiene alla concezione della *persona umana*; nel mondo islamico il diritto non è pensato come diritto della persona, ma come diritto della comunità, e l'individuo (non esistendo in arabo un sinonimo della parola persona) ha diritti e doveri in quanto appartenente alla comunità; se, viceversa, abbandona la religione per ateismo o per conversione ad un'altra religione, perde tutti i suoi diritti. In altri termini, nei Paesi a maggioranza islamica, fonte dei diritti individuali è la comunità e l'individuo non è rappresentabile al di fuori della sua comunità di appartenenza.

Nei Paesi occidentali di matrice cristiana, al contrario, si è affermata una concezione legata alla persona umana come fulcro e fonte essa stessa dei diritti individuali e questo è il motivo fondamentale per cui la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo non è riconosciuta e non può esserlo dai Paesi che applicano la legge islamica.

La profondità di spessore del contributo in esame si conferma nei paragrafi conclusivi dell'opera, ove vengono fornite alcune preziose considerazioni critiche riguardo alla comune impresa volta a comprendere ed esprimere quello che è stato definito nelle parole del teologo e filosofo Italo Mancini "il portento dell'età moderna" ovvero i diritti umani e la loro proclamazione e tutela.

Il nodo affrontato attiene al concetto di dignità della persona umana, che, pur nella sua genericità ed ambivalenza, può, secondo gli Autori, continuare a

costituire uno strumento incisivo per meglio orientare la riflessione ed arginare, ove occorra, il fenomeno della eccessiva proliferazione dei diritti umani con la loro conseguente dequotazione. Ciò può essere garantito attraverso una sua tematizzazione filosofica adeguata ed il più possibile condivisa: a tal fine, Gianniti e Sartea offrono un primo strumento metodologico volto a definire il concetto di dignità ancorando la riflessione alla nozione per come utilizzata nella Carta costituzionale italiana, quale guida accessibile e immediata per l'interprete. Compiuto detto esame, essi sostengono che il principio guida dell'ordinamento repubblicano italiano non è la dignità, ma, se mai, la persona.

Formulata la premessa metodologica, gli Autori dapprima compiono una riflessione sul contenuto filosofico e logico del concetto di dignità, quindi ne operano una originale sistematizzazione quale principio, scartando sia l'ermeneutica valoriale sia quella che riconduce il concetto ad un bene giuridico o diritto soggettivo corrispondente.

La proposta sistematizzazione funzionale del concetto dignitario segue una triplice articolazione; come primo aspetto se ne sottolinea la natura di principio dinamico che innerva le costituzioni personalistiche delle democrazie contemporanee; come secondo aspetto se ne rimarca la funzione quale criterio e scopo del bilanciamento dei diritti fondamentali e per ultimo se ne mette in risalto la caratteristica fondamentale di resistenza al potere, ivi incluso quello della maggioranza.

Nelle finali considerazioni, accanto alle funzionalità del concetto di *dignità*, ne viene evocata una ulteriore riferita al concetto di *umanità*, che per rilevanza ed interesse meriterebbe un'autonoma riflessione, come chiosano gli stessi Autori e che appare comunque aver guidato la loro analisi aleggiando su tutto il lavoro di ricerca.